



PROVINCIA DI FIRENZE

Via Cavour n. 1– 50100 Firenze (Italy)

Tel n. 055/27601.

ALLEGATO B

**PUBBLICO INCANTO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CONTRAENTI PER
L'ATTUAZIONE DEL "PIANO DI ASSISTENZA A STRUTTURE E SISTEMI D3"
DELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

CAPITOLATO D'ONERI

Il Dirigente

Art. 1 - OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di attuazione del "Piano di Assistenza a strutture e sistemi per la misura D3" definito agli articoli 2 e 3 del presente capitolato in base agli indirizzi FSE Ob. 3 per il 2006 della Provincia di Firenze approvati con deliberazione C.P. n. 94 del 07.07.2005.

Il servizio avrà decorrenza dalla stipula del contratto o dalla data di definitiva aggiudicazione dell'appalto nel caso venga autorizzata l'immediata consegna del servizio all'aggiudicatario a norma dell'art.47, 3° comma, del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia, e avrà durata fino al 31/03/2008.

Art. 2 – GLI INDIRIZZI PROVINCIALI PER IL PIANO D3

In base alle disposizioni del POR Toscana 2000-2006, la misura D3 a come scopo il "promuovere e attivare interventi finalizzati alla creazione di nuove opportunità di lavoro attraverso un insieme di attività e servizi, anche integrati tra loro, di formazione, supporto, consulenza e tutoraggio per la creazione d'impresa e l'autoimprenditorialità."

La misura intende in questo senso contribuire all'attuazione delle raccomandazioni della Commissione europea sull'implementazione dei Piani d'azione nazionale per l'occupazione. La misura si propone inoltre di stimolare l'innovazione delle imprese, sia dal punto di vista tecnologico che organizzativo, con l'obiettivo di agevolare l'emersione del lavoro sommerso e il ricambio generazionale.

Sulla base di queste indicazioni sono stati elaborati i bandi D3 della Provincia di Firenze per gli anni precedenti, che hanno visto una prevalenza di proposte formative a supporto di future iniziative imprenditoriali.

La Provincia di Firenze, in vista della programmazione delle risorse previste per il 2006 e dei residui, intende favorire un ulteriore momento di riforma e qualificazione dei servizi a sostegno dell'innovazione di impresa.

Essa intende operare pertanto lungo le seguenti linee:

- a. individuazione e sperimentazione di modalità innovative di orientamento alla creazione di impresa: obiettivo di questa linea dovrà essere quello di stimolare l'individuazione, la sperimentazione e la diffusione di metodologie innovative per l'orientamento alla creazione d'impresa, prioritariamente per le attività rivolte ai giovani. Si intende favorire la ricognizione di metodologie che vadano oltre al colloquio o alla formazione-orientamento, che focalizzino la individuazione di metodologie e strumenti innovativi e che favoriscano il collegamento con il territorio.
- b. sostegno allo sviluppo di progetti di nuove imprese ad alto contenuto di conoscenza. Nel quadro di una crescente attenzione dedicata alle politiche di sviluppo di una economia della conoscenza, la Provincia di Firenze intende favorire la creazione di nuove imprese che valorizzino le risorse umane provenienti dal mondo della ricerca scientifica e tecnologica, in stretto rapporto con l'Università. L'intervento ha come obiettivo la creazione di nuove iniziative imprenditoriali in cui l'elemento distintivo è quello della capacità di applicare in modo originale il know how acquisito in fase di studio e ricerca.
- c. sostegno al ricambio generazionale e all'innovazione nelle piccole e medie imprese, con attenzione all'artigianato artistico e alla imprenditoria femminile. Il tema del ricambio generazionale costituisce un serio problema di prospettiva per sistemi di piccole e medie imprese, quali quelli presenti in Toscana e nella Provincia di Firenze, con particolare attenzione al mondo dell'artigianato artistico. Gran parte di queste imprese create negli anni

'60 e '70 si trovano ad affrontare il problema della successione generazionale, con un rischio per la sopravvivenza molto alto: si stima infatti che solo il 20-25% delle imprese familiari riesca a sopravvivere giungendo alla seconda generazione di imprenditori. L'iniziativa della Provincia di Firenze si propone di affrontare in modo innovativo le problematiche legate al passaggio generazionale, sia in caso di successione che di cessione d'impresa, intervenendo sulle inadeguatezze dell'attuale offerta di assistenza e servizi alle imprese e promuovendo la costituzione di una "rete locale di esperti" capace di dare una risposta strutturale alla problematica.

In tutte le linee sarà assegnata priorità a proposte, iniziative e metodologie che valorizzino l'imprenditorialità femminile e la sicurezza sul lavoro.

Art. 3 – PIANO DELLE ATTIVITA'

Il "Piano", con riferimento all'art. 2 del presente capitolato, deve prevedere programmi operativi dettagliati per la realizzazione delle seguenti attività:

- 3.1. Indagine sui punti di forza e di debolezza nei processi di natalità imprenditoriale e nei servizi fiorentini di supporto (da realizzarsi entro i primi sei mesi)
- 3.2. Elaborazione di un piano di fattibilità di misure coerenti con gli indirizzi provinciali e rientranti negli aiuti ed incentivi economici per supportare la creazione d'impresa, l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo, percorsi di accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo (formazione, start up, tutoraggio, post-tutoraggio, ecc.), interventi di formazione e accompagnamento nelle PMI per sostenere processi di spin-off aziendali, azioni di supporto e interventi formativi finalizzati al ricambio generazionale nelle PMI (entro otto mesi);
- 3.3. Elaborazione di un programma di sensibilizzazione e promozione della cultura d'impresa sul territorio e di informazione e pubblicizzazione sulle opportunità esistenti, con specifico riferimento alle iniziative di cui al punto 3.2 del presente capitolato (entro 8 mesi)
- 3.4. Attività di assistenza a strutture e assistenza tecnica alla Provincia (tutto il periodo)
- 3.5. Monitoraggio e valutazione delle attività D3 promosse dalla provincia (12 mesi finali)

L'indagine di cui al punto 3.1. dovrà:

- fornire un quadro generale sulla natalità di nuove imprese soprattutto nell'ambito dei nuovi bacini di impiego e sull'evoluzione delle imprese,
- ricostruire una mappa dei servizi offerti a livello territoriale
- evidenziare casi ritenuti di successo e altri problematici per modellizzare fasi e focalizzare le principali criticità.

Dovrà essere proposto un cronogramma delle attività di ricerca.

Le proposte di cui ai punti 3.2 e 3.3 dovranno, con riferimento ai vari punti di cui all'art. 2 del presente capitolato:

- elaborare suggerimenti e indicazioni su possibili interventi, anche attraverso la programmazione FSE e i piani d'azione provinciali, in una logica che favorisca una maggior focalizzazione sulla traduzione di elevate conoscenze in attività imprenditoriale, che realizzi sinergie con il territorio e con altre iniziative contigue e nello stesso tempo eviti tanto sovrapposizioni o duplicazioni improprie quanto progetti non finalizzati. In particolare, sul punto 3,2. il proponente dovrà già indicare i lineamenti generali della sua proposta che dovranno essere tradotti in progetto operativo dettagliato entro i primi otto mesi di attività.
- definire il cronogramma delle attività che consenta di arrivare, entro i termini di tempo previsti, a proposte con articolazione pre-operativa.

Le proposte di cui al punto 3.5 devono contenere le metodologie che si intendono utilizzare e le modalità di strutturazione dei report.

Dovrà essere tenuta presente, secondo i principi del “mainstreaming”, la dimensione della partecipazione femminile alla nuova imprenditorialità.

Sarà valutato positivamente:

- l'illustrazione dei principali riferimenti teorici e metodologici del proponente in merito a sviluppo locale e creazione di impresa
- il riferimento e la conoscenza, documentata, di altre esperienze in materia.

Il programma delle attività deve prevedere un costante rapporto con gli uffici competenti; l'articolazione operativa su base bimensile sarà oggetto di esame congiunto preliminare con detti uffici e di verifica sulla base di un report sintetico di identica periodicità sullo stato di avanzamento dei lavori.

Nel programma si devono indicare gli esperti che intervengono nelle diverse fasi e attività.

Art. 4 - IMPORTO STIMATO DELL'APPALTO E DURATA DEL CONTRATTO

L'importo massimo per la realizzazione delle attività previste oggetto del presente appalto ammonta a €.420.000,00= (quattrocentoventimila/00) IVA esclusa.

Tale compenso sarà a valere sulle risorse del Fondo Sociale Europeo Ob. 3.

Il suddetto importo si intende a base di gara della presente procedura.

Il contratto avrà inizio dal 31/04/2006 e termine il 31-03-2008: all'interno del contratto verranno specificate le date intermedie di consegna dei lavori e di esecuzione delle prestazioni.

Le determinazioni di impegno di spesa (da parte della Provincia) saranno assunte entro il 10-12-2006.

Art. 5 -SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA - REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi a concorrere all'affidamento del servizio oggetto del presente appalto i soggetti concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi, da attestarsi attraverso le dichiarazioni contenute nel modello di autocertificazione (allegato 2) predisposto dalla stazione appaltante e presentare, nel termine perentorio prescritto dal bando di gara, i documenti previsti dal successivo art. 7:

a) requisiti d'ordine generale

- 1) iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia, ovvero nel corrispondente registro Professionale dello stato di appartenenza (art.21 Direttiva 93/36 CEE);
- 2) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 12 del D. lgs n. 157/95 e s.m.;
- 3) Inesistenza delle sanzioni interdittive di divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, delle cause di esclusione dalle gare di appalto previste dall'art. 1 bis, c. 14, della L. n.383/01 e s.m.,
- 4) Inesistenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art.3 della legge 27 dicembre 1956, n.1423 o di una delle cause ostative previste dall'art.10 della legge 31 maggio 1965, n.575 e s.m. a carico dei legali rappresentanti ed all'impresa.;
- 5) (se l'impresa è italiana o straniera residente in Italia) essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della L. n.68/99;
- 6) che non partecipa alla presente gara di appalto altra impresa che si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato;

b) requisiti finanziari, economici e tecnici

I requisiti minimi richiesti per l'ammissione alla gara sono i seguenti:

- 7) idonee referenze bancarie. In caso di raggruppamento di imprese, ogni impresa costituente il raggruppamento deve possedere almeno una idonea referenza bancaria;
- 8) un fatturato minimo per i servizi di ricerca sullo sviluppo territoriale e assistenza alla creazione di impresa e alle materie cui si riferisce l'appalto, relativo agli ultimi tre esercizi finanziari, per un importo pari ad almeno €.500.000,00= (cinquecentomila/00) ; In caso di Associazione temporanea di Impresa o ATS (costituite o da costituirsi) tale fatturato minimo deve essere riferito nella misura minima del 60%, ad un'unica impresa e per la restante parte alle altre imprese raggruppate, fermo restando che il requisito del fatturato minimo non si riferisce a soggetti di diritto pubblico rientranti nella partnership;

Nel termine indicato nella comunicazione dell'esito della gara, l'aggiudicatario deve provare il possesso dei requisiti richiesti nel bando e dichiarati, mediante presentazione dei seguenti documenti:

- Fotocopia, con nota di deposito, dei bilanci o estratti dei bilanci per le società o dichiarazioni annuali IVA ovvero modello unico per le ditte individuali, le società di persone ed i consorzi dei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del presente bando (per la conformità all'originale è sufficiente dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa con allegata fotocopia non autenticata di documento di identità ai sensi del DPR 445/2000), ovvero certificazioni attestanti l'esecuzione dei servizi di cui predetto punto 8) rilasciati e vistati dalle amministrazioni appaltanti.
- idonee dichiarazioni bancarie.

La stazione appaltante procederà alla verifica d'Ufficio dell'autocertificazione riguardante il possesso dei requisiti generali ai sensi dell'art.43 del DPR 445/2000.

Art. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione del servizio avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa a norma dell'art. 23, c.1, lett.b) del D.Lgs n° 157/1995 e s.m.. Il punteggio verrà determinato secondo le modalità appresso specificate:

- a) Qualità del programma di indagine (punto 3.1.): max 10 punti
- b) qualità del progetto per il piano di fattibilità (punto 3.2.): max 25 punti
- c) qualità del progetto per il programma di sensibilizzazione (punto 3.3): max 10 punti
- d) coerenza di insieme delle diverse parti della proposta (max 10 punti)
- e) Curricula professionali dei soggetti che saranno effettivamente prestatori del servizio: max 30 punti.
- f) Eventuale indicazione dei servizi aggiuntivi che il proponente intende offrire rispetto a quanto previsto dal Piano (ad esempio supporti formativi gratuiti, materiale scientifico di particolare interesse, documentazione e consulenza nelle materie in cui esplica la propria attività l'Ente provincia, risposte a quesiti on-line, ecc.): max 5 punti.
- g) Prezzo offerto: (10 punti)
 - a. complessivo: ribasso rispetto al massimale previsto = 5 punti al primo, 4 al secondo, 3 al terzo, 2 al quarto, 1 al quinto, zero ai successivi
 - b. specifico per le attività di assistenza tecnica: costo orario e numero ore complessive offerte = 5 punti

Il calcolo del punteggio complessivo da attribuire a ciascuna offerta sarà dato dalla somma dei punteggi ottenuti ai predetti parametri a), b), c), d), e), f) e g).

L'aggiudicazione sarà a favore del concorrente che avrà raggiunto il maggior punteggio.

La Provincia di Firenze procederà all'aggiudicazione anche nel caso che sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre ch  sia ritenuta congrua e conveniente.

In caso di uguale punteggio globale, si proceder  all'aggiudicazione mediante sorteggio, a norma dell'art. 41 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia.

Resta espressamente stabilito che l'aggiudicazione provvisoria è vincolante per l'impresa aggiudicataria, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione al momento dell'esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva conseguente all'approvazione del verbale di gara.

In caso di deserta gara di pubblico incanto la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione del servizio a trattativa privata a norma dell'art.7, c.2, lett.a) del D. Lgs n.157/95 e s.m.

Art. 7 – MODALITA' PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Le offerte, redatte in lingua italiana, dovranno essere recapitate, a pena esclusione, **entro il termine perentorio delle ore 13,00 del giorno stabilito dal bando di gara**, esclusivamente a mezzo Postacelere del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o corriere, all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante – Provincia di Firenze, Via Ginori n.10, Firenze.

Il plico deve essere indirizzato a: PROVINCIA DI FIRENZE - Direzione Politiche Formative e Formazione Professionale – c/o Ufficio Protocollo, Via Ginori n.10 – 50129 FIRENZE.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, dalle ore 9 alle 13 all'Ufficio Protocollo della stazione appaltante - Provincia di Firenze – con ingresso da Via Ginori n.10, Firenze, che ne rilascerà - su specifica richiesta - ricevuta su fotocopia del plico. Ai fini dell'arrivo dei plichi farà fede il timbro e l'orario apposti dall'Ufficio Protocollo.

Trascorso il termine fissato per la scadenza della presentazione dell'offerta non è riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte dovranno pervenire in un'unica busta chiusa e sigillata con ceralacca o nastro adesivo, con apposizione di timbro e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre al nominativo della Ditta mittente, la seguente dicitura:

“ Offerta per il pubblico incanto per l'individuazione del prestatore del servizio Piano D3”.

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, per cui l'Amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato entro il termine perentorio stabilito dal bando di gara. I plichi pervenuti in ritardo saranno restituiti ai mittenti.

La busta, come sopra sigillata e controfirmata, dovrà contenere, pena l'esclusione dal pubblico incanto, tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara e tre plichi, ugualmente sigillati e contrassegnati, con l'oggetto dell'appalto, recanti le seguenti diciture:

“A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”,

“B – OFFERTA TECNICA - PROGRAMMA ATTIVITA' E CURRICULA”

“C – OFFERTA ECONOMICA”.

Art.8 – DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Il plico contenitore, come sopra sigillato, dovrà contenere, pena l'esclusione dal pubblico incanto, le seguenti buste con la relativa documentazione:

NELLA BUSTA A, distinta con la dicitura **“DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”**, saranno contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- 1) domanda di partecipazione** alla gara, in competente bollo, da redigersi secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente capitolato (Allegato 1) sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito in raggruppamento temporaneo non ancora costituito la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento; ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 445 del 28.12.2000, non è richiesta autenticazione della sottoscrizione dell'istanza, ma il legale rappresentante/i-sottoscrittore/i deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio

documento di identità; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

- 2) **Autocertificazione** resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello stato di appartenenza, sottoscritta in carta libera, da redigersi esclusivamente secondo lo schema allegato che costituisce parte integrante del presente capitolato (Allegato 2), con la quale il concorrente attesta di possedere tutti i requisiti (generali, economici e tecnici) previsti per la partecipazione alla gara di cui al presente capitolato, nonché:
- a) di accettare di eseguire il servizio a tutte le condizioni riportate nel capitolato d'oneri;
 - b) di avere formulato l'offerta con prezzi equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei servizi come le norme in materia previdenziale ed assistenziale, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa, ecc.;
 - c) di essere a conoscenza delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione e rendicontazione dei finanziamenti FSE Ob. 3
 - d) attestare l'affidabilità giuridico-economico-finanziaria rese dai legali rappresentanti di ciascuno dei soggetti attuatori, solo se privati. Attestare che il concorrente, solo per i concorrenti privati, ha conseguito nell'ultimo triennio 2003-2005 per servizi analoghi a quello oggetto della gara d'appalto, un fatturato minimo di € 500.000,00.
 - e) l'indicazione del numero di fax al quale vanno inviate le comunicazioni tra la stazione appaltante e il soggetto offerente;
 - f) di mantenere valida l'offerta per 180 giorni dalla data di scadenza della presentazione della stessa;

Detto Modello dovrà essere, in carta libera, compilato e sottoscritto dal legale rappresentante. Ai sensi dell'art. 38 del DPR 28.12.2000, N. 445 non è richiesta autenticazione della firma di sottoscrizione del suddetto modello, ma il legale rappresentante-sottoscrittore deve allegare, a pena di esclusione, semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità. Nel caso di partecipazione in associazione temporanea di Impresa o ATS, la dichiarazione di cui sopra dovrà essere compilata da ogni soggetto partecipante al raggruppamento.

- 3) **La ricevuta** comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio stabilito in **€.10.000,00** da valere anche quale garanzia che l'Impresa trovasi nelle condizioni prescritte dal Capitolato d'Oneri. Essa è restituita ai concorrenti non aggiudicatari, dopo l'aggiudicazione definitiva, ed al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del relativo contratto di appalto.

La cauzione provvisoria può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico e garantiti dallo Stato, valutati al corso del giorno del deposito presso la Tesoreria della Provincia – Cassa di Risparmio di Firenze, Via del Castellaccio n.36/38, Firenze (Codice ABI/CAB 06160/02832) o presso le Aziende di Credito previste dal D.P.R. 22.5.1956, n. 635, con avvertenza, per le imprese che intendessero eseguire detto deposito in titoli dello Stato presso la Cassa della Provincia, che i titoli stessi dovranno essere presentati accompagnati da una distinta in duplice copia. Il deposito effettuato presso l'Istituto di Credito è valido sempreché questo si obblighi ad effettuare il versamento alla Tesoreria della Provincia del deposito in contanti o in titoli a favore della Provincia stessa, nel caso in cui la cauzione sia incamerata in applicazione delle vigenti normative in materia di servizi.

Il deposito cauzionale provvisorio può essere costituito, infine, anche mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 1 della Legge 10.6.1982, n. 348, avente validità per almeno 180 giorni dalla data stabilita dal bando di gara come termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Le fideiussioni o polizze assicurative devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

NELLA BUSTA B, distinta con la dicitura “OFFERTA TECNICA – PROGRAMMA ATTIVITA’ E CURRICULA”, sarà contenuta, a pena di esclusione, l’offerta tecnica che illustrerà nel dettaglio i contenuti e le modalità di realizzazione delle attività proposte, ovvero i programmi operativi dettagliati per la realizzazione del “Piano delle Attività” di cui all’art. 3 del presente capitolato d’oneri.

L’offerta sarà siglata in ogni pagina e sottoscritta all’ultima pagina, con firma per esteso e leggibile, dal legale rappresentante del soggetto proponente.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta in forma leggibile nel foglio finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta in forma leggibile nel foglio finale dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

In ogni ipotesi di partecipazione di Raggruppamento temporaneo dovranno essere specificate, ai sensi dell’art. 12 c.2 del D.Lgs. 157/1995, le parti di attività che, in caso di aggiudicazione, saranno eseguite dai singoli soggetti associati.

NELLA BUSTA C, distinta con la dicitura “OFFERTA ECONOMICA”, dovrà essere contenuta l’offerta economica, ovvero il corrispettivo onnicomprensivo richiesto per la realizzazione di tutte le attività previste dal “Piano delle Attività” di cui all’art. 3 del presente Capitolato d’Oneri, nessuna esclusa, oggetto della presente gara.

Tale corrispettivo dovrà essere espresso in cifre e in lettere. In caso di discordanza fra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, è ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione.

Le offerte in aumento rispetto al costo indicato nel precedente articolo, previsto in €.420.000 IVA esclusa, saranno motivo di esclusione dalla valutazione.

L’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso confermate e sottoscritte a pena di esclusione dell’offerta.

In caso di Raggruppamento temporaneo non ancora costituito l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta in forma leggibile nel fogli finale dai legali rappresentanti di tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

In caso di Raggruppamento temporaneo già costituito l’offerta dovrà essere siglata in ogni foglio e sottoscritta in forma leggibile nel foglio finale dal legale rappresentante del soggetto mandatario.

Art. 8– DISCIPLINA DEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI

Le imprese che intendano partecipare in raggruppamento dovranno presentare un’unica domanda di partecipazione sottoscritta da tutte le imprese raggruppate, contenente la formalizzazione dell’impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a costituire raggruppamento temporaneo di impresa, specificando l’impresa mandataria e la suddivisione del servizio tra le varie imprese, nonché di conformarsi all’art. 11 del D.Lgs 17 marzo 1995, n.157 e s.m, nonché unica cauzione definitiva.

In caso di R.T.I. tutte le Ditte facenti parte del Raggruppamento dovranno presentare l’autocertificazione mentre, per quanto riguarda gli altri documenti compresi nell’OFFERTA TECNICA - PROGRAMMA ATTIVITA’ E CURRICULA dovranno essere seguite le indicazioni riportate al precedente art. 7. Per quanto riguarda l’OFFERTA ECONOMICA, questa dovrà essere unica e presentata dal raggruppamento nel suo complesso. Si rinvia, comunque, alle specifiche di cui all’art. 7.

Art. 9 - PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, la gara d'appalto sarà presieduta da un Dirigente della Provincia di Firenze, assistito da un dipendente della stessa, che funge da segretario con funzioni verbalizzanti, e da due testimoni designati da chi presiede la Gara.

Il Presidente di gara si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara stessa o di prorogarne la data, comunicandolo ai concorrenti tramite il sito internet <http://provincia.fi.it/appalti>, senza che essi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara, nel giorno ed all'ora indicati nel bando di gara, si riunirà in una sala dell'Amministrazione Provinciale di Firenze in prima seduta pubblica.

Durante tale fase il Presidente procederà:

- alla verifica della conformità di ciascun plico pervenuto, relativamente al termine di arrivo ed ai requisiti esterni richiesti dal presente capitolato d'oneri;
- all'apertura dell'unico plico contenitore ed alla verifica dei requisiti esterni richiesti dal presente atto dei plichi "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", "OFFERTA TECNICA - PROGRAMMA ATTIVITA' E CURRICULA" e "OFFERTA ECONOMICA";
- all'apertura del plico "Documentazione Amministrativa", all'esame della documentazione ivi contenuta ed all'ammissione o esclusione dei concorrenti alla gara;
- alla verifica che non abbiano presentato offerte concorrenti che, in base alla dichiarazione presentata, siano fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escluderli entrambi dalla gara.

In separata sede, poi, apposita Commissione tecnica, procederà all'esame del plico "OFFERTA TECNICA - PROGRAMMA ATTIVITA' E CURRICULA", per la valutazione degli elaborati ed all'attribuzione del punteggio sulla base dei criteri stabiliti nel presente capitolato d'oneri.

Infine, nel giorno fissato dal bando per la seconda seduta pubblica presso la sede dell'Amministrazione Provinciale di Firenze, Via Cavour n. 1, il Presidente procederà all'apertura del plico "OFFERTA ECONOMICA".

In apertura di tale seduta saranno resi noti i risultati della valutazione effettuata fino a quel momento dalla Commissione Tecnica.

Si procederà quindi all'apertura del plico, alla verifica della regolarità del suo contenuto, pena l'esclusione dalla gara, ed alla determinazione del punteggio relativo al prezzo offerto, secondo le modalità stabilite nell'articolo relativo al "criterio di aggiudicazione e modalità di attribuzione punteggio" del presente Capitolato.

Al termine di tale operazione si procederà alla formazione di una graduatoria dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'aggiudicazione provvisoria della gara avverrà nel corso di detta seduta.

Il soggetto risultato provvisoriamente aggiudicatario dovrà, non oltre il termine stabilito nella richiesta, produrre alla Provincia di Firenze i documenti che comprovano il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara, eventuali chiarimenti in base alle vigenti disposizioni legislative, nonché eventualmente quelli necessari per la stipula del successivo contratto (cauzione definitiva; versamento delle spese di contratto, di registro, ecc. a carico del vincitore).

Nel caso non venga presentata la documentazione, senza giustificati motivi entro il termine succitato, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione dell'appalto del servizio al concorrente che segue in graduatoria.

Resta espressamente stabilito che l'aggiudicazione provvisoria è vincolante per il soggetto aggiudicatario, mentre il vincolo contrattuale sorge per l'Amministrazione al momento dell'esecutività della determinazione di aggiudicazione definitiva.

La Provincia si riserva, a norma dell'art. 47, 3° comma, del Regolamento per la disciplina dei contratti, la facoltà di procedere all'immediata consegna del servizio in questione all'aggiudicatario sotto le riserve di legge e nelle more del perfezionamento contrattuale.

Art. 10– CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

L'Impresa concorrente deve accompagnare, a pena di esclusione dalla gara, la propria offerta con un deposito cauzionale provvisorio di € 10.000,00= (diecimila/00).

A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l'impresa è tenuta a versare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 5% dell'importo complessivo di contratto.

La cauzione definitiva può essere costituita in denaro o in titoli di stato o garantiti dallo Stato, al corso del giorno di deposito della cauzione, ovvero mediante fidejussione bancaria o assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Detta cauzione deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall'Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate all'impresa affidataria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 2 e 3 la Provincia ne dichiara la decadenza dall'aggiudicazione.

La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito, per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di essa la Provincia opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di quindici giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dalla Provincia, quest'ultima ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale.

Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali.

Art. 11 - CESSIONE CONTRATTO E CREDITI – DIVIETO SUBAPPALTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 55 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti della Provincia di Firenze è assolutamente vietata la cessione, totale o parziale, ad altra impresa del servizio oggetto del contratto, nonché qualunque cessione di credito che non sia espressamente riconosciuta dall'Amministrazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

I crediti vantati dall'impresa aggiudicataria verso la Provincia possono essere ceduti nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 21.1.1991, n. 52. La cessione deve essere effettuata a favore di un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia. Il contratto di cessione, risultante da scrittura privata o altro documento, autenticati da un notaio, in originale o in copia autenticata, dovrà essere notificato alla Stazione appaltante prima dell'emissione del mandato di pagamento.

Il subappalto, anche parziale, è vietato e costituisce causa di immediata risoluzione del contratto.

Art. 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) quando la Provincia e l'impresa, per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- b) sopravvenuta, assoluta e definitiva impossibilità della prestazione da parte dell'impresa per causa ad essa non imputabile; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
- c) frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, cessazione di attività; la Provincia incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni;
- d) fallimento dell'impresa, ad eccezione delle ipotesi di associazioni temporanee d'impresa;
- e) ricorso al subappalto; la Provincia incamera la cauzione definitiva;

- f) mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito dei prelevamenti operati dalla Provincia per fatti connessi con l'esecuzione del contratto; La Provincia incamera la parte restante della cauzione;
- g) cessione dell'azienda, ove la Provincia decida di non continuare il rapporto contrattuale con l'acquirente; l'impresa ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva; la medesima procedura si adotta in caso di affitto e usufrutto dell'azienda;
- h) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10 % dell'importo contrattuale e l'Amministrazione si avvalga della facoltà di cui al precedente art. 19 comma 6; la Provincia incamera la cauzione definitiva;
- i) in tutti i casi di inosservanza delle leggi in materia di lavoro, previdenza, assistenza e di sicurezza; La Provincia incamera la cauzione definitiva;
- j) Negli altri casi previsti dal presente capitolato e dalla vigente normativa.

Qualora vi sia recesso unilaterale della Ditta, la stessa sarà obbligata a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento.

Art. 13 – MODALITA' ED EFFETTI DELLA RISOLUZIONE – ESECUZIONE D'UFFICIO

1. La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'organo competente da notificare alla Ditta aggiudicataria.
2. L'avvio e la conclusione del procedimento di cui al comma 1 sono comunicati all'impresa con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
3. Nel caso di risoluzione per mancato o non conforme adempimento del servizio l'Amministrazione intimerà per iscritto all'impresa di adempiere entro un congruo termine. Qualora l'impresa non adempia nei termini indicati, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione incamerando la cauzione, salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
4. Ove si pervenga alla risoluzione del contratto, all'impresa è dovuto, fatti salvi i provvedimenti di cui al successivo comma 8, il pagamento del valore del servizio eseguito fino al momento dell'avvenuta comunicazione della risoluzione, effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata all'impresa nel domicilio legale indicato in contratto.
5. Nei soli casi di risoluzione del contratto di cui al comma 1, lettere c), e) ed f), dell'articolo 13 la Provincia ha la facoltà di affidare a terzi la parte rimanente del servizio, in danno dell'impresa inadempiente.
6. L'affidamento può avvenire con procedura negoziata, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto.
7. L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente nelle forme prescritte dal comma 4 del presente articolo, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione, dei servizi affidati e degli importi relativi.
8. All'impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dalla Provincia rispetto a quelle previste dal contratto risolto, nonché quelle legali. Esse sono prelevate dalla cauzione incamerata e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa inadempiente.
9. L'esecuzione in danno non esime l'impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
10. Nei casi di risoluzione del contratto per inadempimento dell'appaltatore la stazione appaltante si riserva anche la facoltà di aggiudicare il servizio oggetto di appalto alla ditta che segue in graduatoria.

Art. 14 - INADEMPIMENTI E PENALITA'

L'impresa aggiudicataria, senza esclusione di eventuali conseguenze aventi natura civile e penale, è soggetta a penalità qualora non ottemperi alle prescrizioni del contratto in ordine al rispetto dei tempi da osservare per la realizzazione delle attività previste.

Qualora vengano rilevati inadempimenti parziali o totali nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione provvede a segnalare l'inadempienza per scritto, per posta elettronica o a mezzo fax; nei casi di urgenza la segnalazione può avvenire anche telefonicamente.

L'Amministrazione ha altresì la facoltà di ordinare o fare eseguire d'ufficio, nel modo che reputa più opportuno ed a spese dell'affidatario, gli interventi che ritiene necessari per garantire la regolare realizzazione delle attività.

Qualora l'aggiudicatario non ottemperi nei termini assegnati all'esecuzione del servizio, l'amministrazione potrà provvedervi d'ufficio addebitandone le relative spese.

In caso di parziale o totale mancata prestazione, l'Amministrazione si rivolgerà a suo insindacabile giudizio presso altro ente/impresa. L'ente/impresa inadempiente sarà obbligato a rimborsare oltre alle spese ed oneri vari, l'eventuale maggiorazione di prezzo dovuto per il ricorso a terzi, tutto ciò fatto salvo il diritto per l'azione di risarcimento dei maggiori danni subiti.

Art. 15 - MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELLE PENALITÀ

L'amministrazione provvede alla formalizzazione degli addebiti dell'affidatario in via amministrativa, mediante l'invio di una lettera di contestazione a mezzo fax o lettera raccomandata A/R, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale l'affidatario può presentare le proprie controdeduzioni, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora ed ogni atto o procedimento giudiziale.

L'ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono.

Mancando crediti o essendo insufficienti, l'ammontare della penalità viene addebitato sulla cauzione definitiva.

Art. 16 - OSSERVANZA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

L'impresa aggiudicataria è sottoposta a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'impresa aggiudicataria è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei su indicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'ente/impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione, nel caso di violazione degli obblighi di cui sopra, si riserva il diritto di richiedere la risoluzione del contratto come previsto dagli artt. 13 e 14 del presente capitolato.

Art. 17 - PAGAMENTI

Dal momento che i fondi con cui viene finanziata la realizzazione del Piano delle Attività oggetto del presente Capitolato D'Oneri proviene da risorse del FSE, il pagamento del corrispettivo seguirà le regole previste dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, e in particolare secondo quanto previsto dalla DGR 870/2003 e successive modifiche ed integrazioni..

Art. 18 - PREZZI

I prezzi comprendono, in ogni caso, tutti gli oneri per la realizzazione delle attività previste, senza esclusione di alcuno.

In caso di presentazione di offerte “anormalmente basse” si procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 25 del D.to Lgs. N. 157 del 17 marzo 1995 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 19- STIPULA CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI

L’impresa aggiudicataria del servizio dovrà stipulare apposito contratto in forma pubblica amministrativa.

Un rappresentante dell’impresa è pertanto tenuto a presentarsi al competente ufficio provinciale nel giorno stabilito e preventivamente comunicato alla medesima, provando la propria legittimazione ed identità.

Qualora il rappresentante dell’impresa non si presenti nel giorno concordato senza fornire valida giustificazione, verrà fissato e comunicato con lettera raccomandata il nuovo giorno e l’ora per la sottoscrizione del contratto; ove anche in questo ultimo caso il rappresentante non si presenti, verrà dichiarata la decadenza dell’impresa dall’aggiudicazione.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente, ove il mancato espletamento del servizio, consegnato eventualmente nelle more della stipula del contratto, arrechi grave danno alla Provincia, o comunque provochi notevoli disservizi ai quali non è possibile porre rimedio con immediatezza, il responsabile del procedimento può dare esecuzione al servizio e procrastinare la decadenza dell’aggiudicatario al momento dell’individuazione di un nuovo contraente, salvo il diritto all’eventuale risarcimento di ulteriori danni.

Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese contrattuali e consequenziali, che dovranno essere versate dall’impresa nella misura e secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione provinciale e preventivamente comunicate alla medesima.

Nel caso di mancato versamento di tutte o parte delle spese contrattuali, la Provincia trattiene la somma dovuta in sede di primo pagamento utile relativo al contratto, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale.

Art. 20 - VARIAZIONE O MODIFICA RAGIONE SOCIALE DITTA AGGIUDICATARIA

Le modifiche e le variazioni della denominazione e della ragione sociale dell’impresa aggiudicataria devono essere tempestivamente comunicate alla stazione appaltante.

La comunicazione è corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata; in particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante dell’impresa trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi 1 e 2, la Provincia continua a riconoscere il soggetto contraente, pertanto eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.

Art. 21 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE

Quando sorgono contestazioni tra la Provincia e l’impresa, oppure quando questa contesta le prescrizioni datele perché ritenute contrarie ai patti contrattuali, il responsabile del procedimento, nel termine di quindici giorni, decide sulle controversie.

Le decisioni definitive del responsabile del procedimento sono notificate all’impresa, che provvede

per intanto ad eseguirle.

Ove l'impresa ritenga insoddisfacenti le decisioni del Responsabile del Procedimento, la definizione della controversa spetta al giudice ordinario. E' esclusa la competenza arbitrale.

Il foro competente a decidere in ordine a qualsiasi controversia che dovesse insorgere relativamente al contratto del servizio di cui trattasi, sarà esclusivamente quello di Firenze.

Art. 22 - OSSERVANZA DI FONTI NORMATIVE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le indicazioni del presente Capitolato e per quanto in esso non previsto delle Leggi, Regolamenti e Circolari dello Stato, tra cui in particolare la Direttiva 92/50/CEE, il D.Lgs. 17.3.95, n.157 e s.m., i Reg. (CE) n.1260/1999, Reg (CE) n.1784/1999, Reg. (CE) n.1685/2000, Reg. (CE) n.438/2001, la D.C.R.T. n.1329 del 29.11.1999 e s.m., la D.G.R.T. n.794 del 18/07/2000 e s.m., la D.G.R.T. n.196 del 26/02/2001, il D.M. del Tesoro 28.10.1985 e per quanto applicabili, il R.D. 18.11.23 n.2440, ed il R.D.23.5.24 n.827, e la DGRT 870/2003 nonché le altre fonti vigenti in materia di appalti di servizi e di formazione.

Art. 23 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato d'oneri si fa rinvio a quanto disposto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia e dal regolamento dei contratti della Provincia.

Ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 si informa che i dati comunicati dai concorrenti verranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e comunque trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 Codice Civile il sottoscritto Legale rappresentante della Ditta _____ dichiara di aver ben letto, di aver adeguatamente compreso e di avere esplicitamente accettato il contenuto delle clausole di cui agli articoli 3, 4, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 del presente capitolato d'oneri.

Firma del Legale Rappresentante dell'Impresa
